SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A8590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 agosto 2001.

Determinazione dell'organico della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, istitutivo della procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, con il quale è stata fissata la nuova pianta organica della succitata. procura;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2001, che ha fissato al 1° luglio 2001 la data di inizio del funzionamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, nonché il successivo decreto ministeriale 7 giugno 2001 di differimento al 1° ottobre 2001;

Tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;

Sentito il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma;

Di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'organico della sezione di polizia giudiziaria nella procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli è determinato, per il biennio 2000-2001, dalla tabella annessa al presente decreto.

Le amministrazioni destinate a fornire il personale della sezione di polizia giudiziaria, di intesa tra loro, indicheranno, con provvedimento da comunicare al Ministero della giustizia ed alla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, i livelli di comando, le qualifiche e i gradi degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti nell'organico della sezione.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

	Organico della Sezione di Polizia Giudiziaria						
DISTRETTO DI ROMA	Totale organico	P.S.		C.C.		G. di F.	
		Uff. P.G.	Ag. P.G.	Uff. P.G.	Ag. P.G.	Uff. P.G.	Ag. P.G.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di :							
TIVOLI	12	3	2	3	2	1	1

01A9344

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2001.

Ripartizione del finanziamento di lire 80 miliardi di cui all'art. 52, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo ai contratti di servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dalle regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., per far fronte ai maggiori servizi regionali erogati in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 52, comma 1, che prevede il finanziamento complessivo di lire 80 miliardi per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per far fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità;

Considerato che ai sensi della medesima disposizione sopra richiamata, la ripartizione del predetto finanziamento tra le regioni interessate è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la nota n. 5061 del 23 aprile 2001 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso alla Conferenza unificata la proposta di riparto del predetto finanziamento di lire 80 miliardi;

Considerato che la Conferenza unificata nella seduta del 24 aprile 2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta di riparto del finanziamento di lire 80 miliardi come sopra formulata, modificando, per la quota assegnata alla regione Emilia-Romagna, il testo recante l'indicazione delle finalità della spesa;

Considerata pertanto la necessità di provvedere, ai sensi del già citato art. 52, comma 11, della legge n. 388/2000, all'emanazione del decreto di riparto del finanziamento complessivo di lire 80 miliardi tra le regioni a statuto ordinario interessate alle finalità richiamate dalla stessa norma;

Decreta:

1. L'importo di lire 80 miliardi di cui all'art. 52, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2001, è così ripartito:

a) regione Lombardia: L. 10.000.000.000;

b) regione Veneto: L. 6.000.000.000;

c) regione Emilia-Romagna: L. 10.000.000.000;

d) regione Toscana: L. 10.000.000.000;

e) regione Lazio: L. 44.000.000.000.

2. Le quote individuate con il precedente comma 1 sono destinate dalle regioni interessate al finanziamento dei sotto indicati servizi:

a) regione Lombardia: servizi aggiuntivi relativi al passante ferroviario di Milano ed al potenziamento del nodo di Milano connesso con l'alta capacità (circa 800.000 treni per km/anno che interessano il passante di Milano e le relazioni provenienti da Lecco, Monza, Cotogno e Seregno);

b) regione Veneto: maggiori servizi relativi all'attivazione della linea Treviso Portogruaro (circa 250.000 treni per km/anno di servizi integrati con i vettori su gomma che vengono effettuati con automotrici e composizioni con carrozze a piano ribassato);

c) regione Emilia-Romagna: maggiori servizi orientati prevalentemente al potenziamento del nodo di Bologna per l'alta capacità;

d) regione Toscana: maggiori servizi connessi al potenziamento del nodo di Firenze per l'alta capacità (circa 700.000 treni per km/anno che interessano il potenziamento del servizio dell'area fiorentina sulle relazioni che, provenienti da Pisa, Lucca, Arezzo e Grosseto, si attestano alla stazione di Firenze SMN);

e) regione Lazio: servizi connessi con l'attivazione della linea Roma Ostiense-Cesano/Viterbo (circa 2.200.000 treni per km/anno effettuati con treni TAF).

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9306

DECRETO 1º agosto 2001.

Ripartizione del finanziamento di lire 20 miliardi recato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, dall'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite alle regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, della suddetta legge n. 353 del 2000, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che, ai sensi della medesima norma, il predetto finanziamento deve essere ripartito, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 10 miliardi, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per lire 10 miliardi, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. 23967/Org. Amm.17 del 6 luglio 2001, ha provveduto a trasmettere le tabelle predisposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, concernenti la ripartizione della somma di lire 20 miliardi relativa agli anni 2000 e 2001, sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, riservandosi di fornire i dati necessari alla ripartizione dei fondi previsti per l'anno 2002 (ulteriori 20 miliardi) non appena disponibili;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati negli allegati prospetti n. 1 e n. 2;

Decreta:

Il finanziamento di lire 20 miliardi previsto per ciascuno degli anni 2000 e 2001 dall'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato negli allegati prospetti 1 e 2, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 1º agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO n. 1

ANNO 2000 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	Superficie boscata percorsa dal fuoco in ettari 1995	1996	1997	1998	1999	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	% Superficie Boscata	sup. forestale /sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale (x1000)	Ripartizione fondi ulteriore quota (x1000)	Totale fondi spettanti a ciascuna regione (x1000)
Piemonte	4.890	284	4.101	2.096	3.235	12 036	2.921	743 400	8,6	254,5	860 000	206.617	1.066.617
Valle d'Aosta	90	4	366	51	1	427	102	84 600	1	829,4	100.000	673.351	773.351
Lombardia	1.775	331	5 385	3 320	685	10.911	2.299	598 500	6,9	260 3	690.000	211.325	901.325
Trentino - A. Adige	549	203	398	148	94	907	279	675000	7,7	2419,4	770 000	1.964.197	2.734.197
Veneto	530	240	765	454	337	1.907	465	351 000	4	754,8	400.000	512.787	1.012.787
Friuli-Venezia Giulia	684	218	2 171	400	137	3 005	722	289 800	3,3	401,4	330.000	325.878	655.878
Liguria	3.036	941	5.740	3 879	5 037	17.954	3.727	374 400	4,3	100,5	430.000	81.590	511.590
Emilia-Romagna	514	76	516	855	15	1.655	395	454 500	5,2	1150,6	520 000	934.118	1.454.118
Toscana	699	1.035	3 061	3 640	755	9.577	1.838	982 800	11,3	534,7	1 130 000	434.098	1.564.098
Umbria	63	95	143	607	177	1.338	217	336 600	3,9	1551,2	390.000	1 259.346	1.649.346
Marche	33	63	52	588	204	1.359	188	224 100	2,6	1192	260 000	967.729	1.227.729
Lazio	991	1.421	4 834	2.746	1 628	16.098	2.324	466 200	5,4	200,6	540.000	162.858	702.858
Abruzzo	260	193	1 009	1.407	87	4.525	591	322 200	3,7	545,2	370.000	442.622	812.622
Molise	35	90	192	121	23	732	92	129 600	1,5	1408,7	150 000	1 143.657	1.293.657
Campania	838	3.396	4.748	2.149	1.160	17.342	2.458	378.900	4,4	154,1	440.000	125.107	565.107
Puglia	762	3.509	2.813	2 424	770	14.680	2.056	149 400	1,7	72,7	170 000	59.022	229.022
Basilicata	810	1.689	2.117	1.362	597	9.415	1.315	294.300	3,4	223,8	340 000	181.693	521.693
Calabria	1.446	3.608	10.306	17.446	4 085	49.972	7.378	576.900	6,7	78,2	670.000	63.487	733.487
Sicilia	2 036	2 559	8 742	16 543	7 075	42.909	7.391	266.400	3,1	36	310 000	29.227	339.227
Sardegna	953	369	5.316	12 781	13.260	36.963	6.536	976.500	11,3	149,4	1.130.000	121.291	1.251.291
Totali	**20.994**	**20.324**	**62.775**	**73.017**	**39.362**	**253.712**	**43.294**	**8.675.100**	**100**	12317,5	10 000 000	10.000 000	20.000.000

ALLEGATO n. 2

ANNO 2001 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

Superficie boscata percorsa dal fuoco in ettari

REGIONE	1996	1997	1998	1999	2000	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	% Superficie Boscata	sup. forestale /sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale (x1000)	Ripartizione fondi ulteriore quota (x1000)	Totale fondi spettanti a ciascuna regione (x1000)
Piemonte	284	4.101	2.096	3.235	2.320	12.036	**2.407**	743.400	8,6	308,8	860.000	243.006	**1.103.006**
Valle d'Aosta	4	366	51	1	5	427	**85**	84.600	1	995,3	100.000	783.238	**883.238**
Lombardia	331	5.385	3.320	685	1.190	10.911	**2.182**	598.500	6,9	274,3	690.000	215.857	**905.857**
Trentino-A.Adige	203	398	148	94	64	907	**181**	675.000	7,7	3729,3	770.000	2.934.724	**3.704.724**
Veneto	240	765	454	337	111	1.907	**381**	351.000	4	921,3	400.000	725.005	**1.125.005**
Friuli-Venezia Giulia	218	2.171	400	137	79	3.005	**601**	289.800	3,3	482,2	330.000	379.461	**709.461**
Liguria	941	5.740	3.879	5.037	2.357	17.954	**3.591**	374.400	4,3	104,3	430.000	82.078	**512.078**
Emilia-Romagna	76	516	855	15	193	1.655	**331**	454.500	5,2	1373,1	520.000	1.080.543	**1.600.543**
Toscana	1.035	3.061	3.640	755	1.086	9.577	**1.915**	982.800	11,3	513,2	1.130.000	403.856	**1.533.856**
Umbria	95	143	607	177	316	1.338	**268**	336.600	3,9	1256	390.000	988.393	**1.378.393**
Marche	63	52	588	204	452	1.359	**272**	224.100	2,6	823,9	260.000	648.357	**908.357**
Lazio	1.421	4.834	2.746	1.628	5.469	16.098	**3.220**	466.200	5,4	144,8	540.000	113.948	**653.948**
Abruzzo	193	1.009	1.407	87	1.829	4.525	**905**	322.200	3,7	356	370.000	280.150	**650.150**
Molise	90	192	121	23	306	732	**146**	129.600	1,5	887,7	150.000	698.564	**848.564**
Campania	3.396	4.748	2.149	1.160	5.889	17.342	**3.468**	378.900	4,4	109,3	440.000	86.012	**526.012**
Puglia	3.509	2.813	2.424	770	5.164	14.680	**2.936**	149.400	1,7	50,9	170.000	40.055	**210.055**
Basilicata	1.689	2.117	1.362	597	3.650	9.415	**1.883**	294.300	3,4	156,3	340.000	122.998	**462.998**
Calabria	3.608	10.306	17.446	4.085	14.527	49.972	**9.995**	576.900	6,7	57,7	670.000	45.406	**715.406**
Sicilia	2.559	8.742	16.543	7.075	7.990	42.909	**8.582**	266.400	3,1	31	310.000	24.395	**334.395**
Sardegna	369	5.316	12.781	13.260	5.237	36.963	**7.393**	976.500	11,3	132,1	1.130.000	103.954	**1.233.954**
Totali	**20.324**	**62.775**	**73.017**	**39.362**	**58.234**	**253.712**	**50.742**	**8.675.100**	**100**	12707,5	10.000.000	10.000.000	**20.000.000**

01A9307

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 34.016.208.190 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 10 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2000 del 23 maggio 2000 è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2000 il finanziamento concesso da Banca Mediterranea alla regione Basilicata;

Viste le richieste di versamento della quindicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di Risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banco di Napoli - Napoli;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di Risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) Policlinico S. Matteo di Pavia; 6) Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; 7) Istituto G. Gaslini di Genova; 8) Ist. Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 34.016.208.190 per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 34.016.208.190, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire (*Valuta 30 giugno 2001*)
1) Meliorbanca - Roma	2.442.421.960
2) Carisbo - Bologna	11.236.966.950
3) Banca Carige - Genova	4.541.633.440
4) Banco di Napoli - Napoli	13.509.070.620
5) Crediop - Roma	786.913.510
6) Carisbo - Bologna	547.492.370
7) Banca Carige - Genova	474.103.610
8) Banca Carige - Genova	324.282.610
9) Mediocredito Lombardo - Milano	153.323.120
TOTALE . . .	34.016.208.190

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A8976

DECRETO 7 maggio 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 10.678.606.150 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere

mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento dell'undicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca Regionale Europea - Milano;

4) Banca Regionale Europea - Milano;

5) Credito Fondiario e Industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 10.678.606.150 per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 10.678.606.150 per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire *(Valuta 30 giugno 2001)*
1) Interbanca - Milano	204.799.470
2) Banco di Napoli - Napoli	9.450.131.990
3) Banca Regionale Europea - Milano	204.649.070
4) Banca Regionale Europea - Milano	665.253.740
5) Credito Fondiario e Industriale - Roma	153.771.880
TOTALE . . .	10.678.606.150

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A8977

DECRETO 7 maggio 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 36.950.684.370 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della tredicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca Regionale Europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito Fondiario e Industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e Pie Fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto Zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro Oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Ist. Nazionale Neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 36.950.684.370 per l'esercizio 2001;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 36.950.684.370, per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire (*Valuta 30 giugno 2001*)
1) Crediop - Roma	12.079.595.820
2) Banco di Napoli - Catanzaro	4.160.641.570
3) Cariplo - Milano	18.612.312.720
4) Banca Regionale Europea - Milano	482.446.820
5) Crediop - Roma	296.029.660
6) Credito Fondiario e Industriale - Roma	259.818.880
7) Banco di Sardegna - Sassari	184.988.920
8) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia	215.577.120
9) Cariplo - Milano	242.233.600
10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma	417.039.260
TOTALE	36.950.684.370

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2001, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A8978

DECRETO 22 maggio 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 197.205.858 a favore della Banca di Roma S.p.a, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 fra l'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a., ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8 con il quale si è dato corso all'impegno, fra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di L. 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a., agenzia 3 di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2001, con il quale il tasso da applicare ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999, è stabilito nella misura del 5,70%;

Considerato che l'importo della tredicesima rata in scadenza al 30 giugno 2001 pari a L. 208.044.798, di cui L. 158.082.517 come quota capitale e L. 49.962.281 come quota interessi, è stato calcolato da questo servizio sulla base degli elementi sopraindicati non essendo pervenuto alcun avviso di pagamento entro novanta giorni dalla scadenza semestrale, così come previsto da contratto;

Considerato che la dodicesima rata semestrale di L. 212.550.332 regolarmente pagata al 31 dicembre 2000 sulla base dei conteggi inviati da Banca di Roma, superava di complessive L. 10.838.940 l'importo invece dovuto, pari a complessive L. 201.711.392 e che si può procedere al relativo conguaglio sulla somma da erogare per la rata in scadenza al 30 giugno 2001;

Ritenuto, quindi di poter effettuare il versamento di complessive L. 197.205.858, arrotondate a L. 197.205.850, quale tredicesima rata in scadenza al 30 giugno 2001, al netto della somma sopracitata di L. 10.838.940, a favore della Banca di Roma;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di L. 197.205.850 per l'esercizio 2001 sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore della Banca di Roma S.p.a., agenzia n. 3 Foggia, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato, valuta 30 giugno 2001, mediante accreditamento della somma su apposito c/corrente bancario intestato all'istituto stesso.

Roma, 22 maggio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A8979

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 luglio 2001.

Integrazione al decreto ministeriale 16 ottobre 2000, relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere *a, b), d)* del comma 3;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2000, che ha determinato le condizioni previste alle lettere *a)* e *d)* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Ritenuta l'opportunità di integrare, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, già determinate con decreto del Ministro della difesa in data 16 ottobre 2000, sono integrate con la condizione seguente:

m) selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: MARTINO

01A9186

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 2001.

Elenco dei Paesi particolarmente poveri ai cui studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi del richiamato art. 4 della legge n. 390/1991, si è provveduto alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» ed, in particolare l'art. 13, comma 5;

Vista la nota prot. 9101 in data 16 marzo 2001 con la quale il Ministero degli esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ha fornito l'elenco dei Paesi in via di sviluppo con basso sviluppo umano, quale desunto dal Rapporto 2000 sullo sviluppo umano, edito dall'United Nations Development Program (UNDP);

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione considerano Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano, ai cui studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 citato in premessa, quelli di cui all'elenco seguente:

Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Repubblica Centrafricana;
Ciad;
Congo, Repubblica democratica del;
Costa d'Avorio;
Djibouti;
Eritrea;
Etiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea-Bissau;
Haiti;
Laos, Repubblica popolare del;
Madagascar;
Malawi;
Mali;
Mauritania;
Mozambico;
Nepal;
Niger;
Nigeria;
Rwanda;
Senegal;
Sierra Leone;

Sudan;
Tanzania, Repubblica U. di;
Togo;
Uganda;
Yemen;
Zambia.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A9187

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 agosto 2001.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla richiamata legge n. 341/1995 nonché alla previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite le istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di cui alla legge n. 341/1995;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 266/1997;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, registro n. 1, foglio 307, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni semplificative in materia di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, emanato dal Ministero delle finanze, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla legge n. 341/1995;

Ravveduta la necessità di provvedere all'apertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alle iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa alle decisioni dell'Unione europea, recepiti con il sopra citato decreto 30 maggio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative ad iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, possono essere presentate o spedite dalle imprese a partire dal giorno 28 settembre 2001. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.

2. Il gestore concessionario responsabile delle attività istruttorie ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235, è l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito Centrale S.p.a. ed opera con la rete di sportelli abilitati alla prestazione del servizio, il cui elenco è riportato nell'allegato l al presente decreto.

3. Le informazioni e le documentazioni necessarie, come le procedure operative secondo le quali sono disposti gli interventi di cui al comma 1 sono quelle contenute negli atti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiamati in premessa, con gli adeguamenti alle decisioni dell'Unione europea attuati con il decreto 30 maggio 2001, in via di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e consultabile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AGENZIE PRESSO LE QUALI E' POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE - Leggi 341/95 e 266/97

REGIONE	*DIPENDENZA*	*BANCA*	*INDIRIZZO*
VALLE D'AOSTA	AOSTA	BANCA DI ROMA	C.so Padre Lorenzo, 10
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BANCA DI ROMA	Via Pontida, 17
	CUNEO	BANCA DI ROMA	C.so Nizza, 30/a
	IVREA (TO)	BANCA DI ROMA	P.za del Municipio, 19
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 11
	ASTI	BANCA DI ROMA	C.so Vittorio Alfieri, 166
	BIELLA	BANCA DI ROMA	Via XX Settembre, 7/a
	NOVARA	BANCA DI ROMA	Via San Francesco D'Assisi, 8/a
	VERBANIA	BANCA DI ROMA	Via G. Mameli, 47 –Loc. Intra
	VERCELLI	BANCA DI ROMA	P.zza P. Pajetta, 9
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via Buenos Aires,114
LOMBARDIA	BERGAMO	BANCA DI ROMA	Via G. Camozzi, 11
	BRESCIA	BANCA DI ROMA	Via Creta, 28
	VARESE	BANCA DI ROMA	Via V. Veneto, 3
	MILANO	BANCA DI ROMA	P.za T. Edison, 1
	COMO 1	BANCA DI ROMA	Piazzetta Peretta, 5/6
	CREMONA 1	BANCA DI ROMA	Piazza Roma, 21
	LECCO	BANCA DI ROMA	C.so Carlo Alberto,122/B
	MANTOVA	BANCA DI ROMA	Via G. Matteotti 1
	MILANO 34	BANCA DI ROMA	Via G. Fara, 20
	PAVIA	BANCA DI ROMA	P.zza Emanuele Filiberto, 9
	LODI	BANCA DI ROMA	V.le Agnelli, 26
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BANCA DI ROMA	V.le Duca d'Aosta, 102
	MERANO (BZ)	BANCA DI ROMA	P.za della Rena, 18
	ROVERETO (TN)	BANCA DI ROMA	P.zza A. Leoni,24
	TRENTO	BANCA DI ROMA	Via Gazzoletti, 41 (Pal. Giulia)
VENETO	ROVIGO	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 377
	TREVISO	BANCA DI ROMA	V.le R. Cadorna, 13
	VENEZIA	BANCA DI ROMA	Via Forte Marghera, 101 (Mestre)
	VICENZA	BANCA DI ROMA	V.le Mazzini, 77
	SAN DONA' DI PIAVE	BANCA DI ROMA	Via Ancillotto, 2
	BASSANO DEL GRAPPA	BANCA DI ROMA	Via Roma, 83
	PADOVA 2	BANCA DI ROMA	Via G. Matteotti, 15
	BELLUNO 2	BANCA DI ROMA	Via V. Veneto, 184
	VERONA 2	BANCA DI ROMA	C.so Porta Nuova, 60
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	BANCA DI ROMA	P.za Municipio, snc
	MONFALCONE (GO)	BANCA DI ROMA	P.za Cavour, 34
	PORDENONE	BANCA DI ROMA	Via G. Mazzini, 11
	TRIESTE	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 15
LIGURIA	GENOVA	BANCA DI ROMA	P.za De Ferrari, 3/N
	IMPERIA	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 12
	LA SPEZIA	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 95
	SAVONA	BANCA DI ROMA	P.za A. Diaz, 52/R

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BANCA DI ROMA	Via U. Bassi, 1
	FERRARA	BANCA DI ROMA	V.le Cavour, 51
	FORLI'	BANCA DI ROMA	V.le G. Matteotti, 31
	PARMA	BANCA DI ROMA	Via Cavour, 16
	MODENA	BANCA DI ROMA	Via Fabriani, 3
	PIACENZA	BANCA DI ROMA	Piazza dei Cavalli, 5
	RAVENNA	BANCA DI ROMA	Via A. Mariani, 14
	REGGIO EMILIA	BANCA DI ROMA	Via Roma, 5/B
	RIMINI	BANCA DI ROMA	Piazzetta Castelfidardo,5
TOSCANA	AREZZO	BANCA DI ROMA	Via Calamandrei, 62
	FIRENZE	BANCA DI ROMA	Via Vecchietti, 5
	LIVORNO	BANCA DI ROMA	Via Cairoli, 69
	LUCCA	BANCA DI ROMA	Via Veneto, 5
UMBRIA	FOLIGNO (PG)	BANCA DI ROMA	C.so Cavour, 16
	PERUGIA	BANCA DI ROMA	C.so Vannucci, 78
	ORVIETO (TR)	BANCA DI ROMA	Via Duomo, 1
	TERNI	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 48
	CITTA' DI CASTELLO	BANCA DI ROMA	C.so Vittorio Emanuele 5/C
MARCHE	ANCONA	BANCA DI ROMA	P.zza Repubblica, 1B-1C-1D
	ASCOLI PICENO	BANCA DI ROMA	V.le Indipendenza, 10/A
	MACERATA	BANCA DI ROMA	Via Gramsci, 18
	PESARO	BANCA DI ROMA	Via S. Francesco, 32
LAZIO	FROSINONE	BANCA DI ROMA	Via Ponte della Fontana, snc
	LATINA	BANCA DI ROMA	Via Isonzo, snc
	POMEZIA (RM)	BANCA DI ROMA	Piazza San Benedetto, 1
	ROMA	BANCA DI ROMA	Via E. D'onofrio, 114
ABRUZZO	CHIETI	BANCA DI ROMA	V.le B. Croce, 140 - Chieti Scalo
	L'AQUILA	BANCA DI ROMA	P.za D'uomo, 62
	PESCARA	BANCA DI ROMA	P.za Unione, 18
	SULMONA	BANCA DI ROMA	P.za vittorio Veneto, 7
	TERAMO	BANCA DI ROMA	V.le G. Mazzini, 1/A
MOLISE	CAMPOBASSO	BANCA DI ROMA	Via F. Crispi, 1/C
	ISERNIA	BANCA DI ROMA	Via Farinacci, snc
	TERMOLI (CB)	BANCA DI ROMA	C.so Umberto I, 45
	VENAFRO (IS)	BANCA DI ROMA	C.so Campano, 51
CAMPANIA	BENEVENTO	BANCA DI ROMA	P.za Guerrazzi, 4
	CASERTA	BANCA DI ROMA	P.za Luigi Vanvitelli, 24
	NAPOLI	BANCA DI ROMA	Via G. Verdi, 31
	SALERNO 1	BANCA DI ROMA	P.za Sedile di Portanuova
PUGLIA	BARI	BANCA DI ROMA	Via Calefati, 80
	FOGGIA	BANCA DI ROMA	Via U. Giordano, 17
	LECCE	BANCA DI ROMA	Via Foscarini, 2
	TARANTO	BANCA DI ROMA	P.za Giovanni XXIII, 13
BASILICATA	MATERA	BANCA MEDITERRANEA	V.le Europa, 2
	MELFI (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Gabriele D'Annunzio,15
	POTENZA	BANCA MEDITERRANEA	Via Nazario Sauro snc
	RIONERO	BANCA MEDITERRANEA	Via Galliano snc
CALABRIA	CATANZARO	BANCA DI ROMA	C.so Mazzini, 155
	COSENZA	BANCA DI ROMA	C.so G. Mazzini, 214
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via degli Arconti, 6
	VIBO VALENTIA	BANCA DI ROMA	Via E. Gagliardi, 66
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via Sbarre Centrali, 314/a

SICILIA	CATANIA	BANCA DI ROMA	C.so Sicilia, 64
	NICOSIA (EN)	BANCA DI ROMA	L.go Duomo, 17
	PALERMO	BANCA DI ROMA	Via M. Stabile, 245
	TRAPANI	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 38/A

SARDEGNA	CAGLIARI	BANCA DI ROMA	P.za P. Jenne, 5
	ORISTANO	BANCA DI ROMA	Via G. Carducci, 37
	OLBIA (SS)	BANCA DI ROMA	V.le A. Moro, snc
	SASSARI	BANCA DI ROMA	Via Budapest, 20

01A9308

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 luglio 2001.

Approvazione della perizia variante n. 1 per l'attuazione dell'intervento: «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - terzo intervento». Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 252).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997, anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - terzo intervento»;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000, il commissario governativo ha approvato il progetto «esecutivo» «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - terzo intervento» con il seguente quadro economico:

	Lire	Lire
A) *Lavori*		
Lavori di contratto . .	13.050.946.196	
Lavori integrativi . . .	2.080.000.000	
TOTALE LAVORI . . .		15.130.946.196
B) *Somme a disposizione*		
Espropri	416.587.000	
Imprevisti	5.306.968.076	
Spese generali	2.149.424.574	
I.V.A. 20% su (A+B3)	3.456.074.154	
SOMMANO B) . . .		11.329.053.804
TOTALE . . .		26.460.000.000

Atteso che con nota prot. n. 3053 del 18 maggio 2001, l'ente attuatore dell'intervento, Consorzio di bonifica della Nurra, ha presentato al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna una richiesta di autorizzazione a redigere una perizia di variante in aumento, in deroga ai limiti previsti dall'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 245 del 4 giugno 2001, il Consorzio di bonifica della Nurra è stato autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25 della legge n. 109/1994;

Vista la nota protocollo n. 13410 del 17 luglio 2001 con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha trasmesso la perizia in argomento unitamente al relativo parere n. 25/SAP del 17 luglio 2001 espresso dall'ufficio tecnico istruttore - S.A.P.;

Atteso che i nuovi prezzi, per le lavorazioni non previste dal progetto approvato e non contemplate nei prezziari ufficiali, sono ricavati mediante apposite analisi sulla base dei prezzi di contratto e appositi preventivi, comunque in linea con quelli di mercato;

Atteso che la spesa prevista in più rispetto a quella di contratto ammonta a L. 458.831.171 a gravare completamente sugli imprevisti;

Atteso che la spesa complessiva dell'intero intervento pari a L. 26.460.000.000 non è stata modificata;

Atteso che la perizia in esame, non comportando modifiche sostanziali o di spesa superiore al 6/5, (sesto quinto) rientra nella fattispecie di cui all'art. 14, lettera *c),* della legge regionale n. 24/1987, prescinde dall'acquisizione del parere del C.T.A.R. dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia di variante

1. È approvata la perizia di variante relativa all'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - terzo intervento», con il seguente quadro economico:

A) *Lavori*

	Lire	Lire
Lavori di contratto	13.050.946.196	
Lavori integrativi	2.080.000.000	
Importo netto parziale n. 1	458.831.171	
TOTALE LAVORI ...		15.589.777.367

B) *Somme a disposizione*

	Lire	Lire
Espropri	416.587.000	
Imprevisti	4.679.477.504	
Spese generali	2.213.502.213	
I.V.A. 20% su (A+B3)	3.560.655.916	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ...		10.870.222.633
TOTALE COMPLESSIVO ...		26.460.000.000

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 20 luglio 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A9189

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 agosto 2001.

Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali. (Mobile NumberPortability). (Deliberazione n. 19/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante «Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'art. 12, comma 1;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 12/01/CONS del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la normativa ETSI 03.66 «Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); support of mobile number portability (di seguito MNP); technical realisation; stage 2»;

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 26 giugno 2001;

Considerata la necessità di determinare, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della delibera n. 12/01/CIR, le condizioni applicabili all'offerta della prestazione MNP in tempo utile per l'avvio dell'offerta della prestazione da parte degli operatori di rete mobile secondo il calendario stabilito dalla succitata delibera;

Considerata l'opportunità di fare riferimento ai medesimi principi regolamentari adottati in tema di portabilità del numero per le reti fisse (service provider portability), per ciò che attiene in particolare ai modelli di interazione tra operatori per l'attivazione della prestazione di MNP;

Considerato che l'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato *A* alla propria delibera n. 4/CIR/99, può stabilire, per le reti fisse, una soluzione tecnica basata, eventualmente, sulla rete intelligente relativamente all'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti fisse;

Considerato altresì che tale soluzione tecnica può essere utilizzata anche per l'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti degli operatori mobili;

Considerata l'esigenza di assicurare al cliente richiedente della prestazione di MNP un'adeguata informativa in merito alle modalità di offerta della prestazione stessa, con particolare riferimento al trattamento del credito residuo, in caso di contratti di tipo pre-pagato;

Considerata l'esigenza di assicurare al cliente da cui originano chiamate dirette a utenti portati delle reti mobili un'adeguata informativa relativamente alle possibili differenze di tariffazione dovute alla presenza di un operatore differente rispetto a quello a cui appartiene l'arco di numerazione del numero portato;

Considerata l'opportunità di valutare, attraverso l'attività dell'unità per il monitoraggio istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, i risultati della prima fase di introduzione della prestazione allo scopo di meglio definire alcuni aspetti procedurali relativi all'introduzione della prestazione, con riferimento alla modalità di determinazione delle capacità di evasione ed al periodo di realizzazione dell'attivazione della prestazione;

Considerata l'esigenza di stabilire le regole di ripartizione dei costi di trasporto aggiuntivo nel caso di caso di chiamate dirette a numeri portati nelle reti mobili che, analogamente a quanto previsto per la portabilità del numero tra reti fisse, favoriscano l'adozione di soluzioni tecniche che minimizzino i costi di instradamento (quali il «direct routing») nonché di criteri di efficienza di rete;

Considerato altresì che, in tale ottica, non potranno essere addebitati dall'operatore «donor» all'operatore

«recipient» i costi di trasporto aggiuntivo derivanti dall'adozione di una soluzione tecnica e di rete meno efficiente;

Considerata l'esigenza di acquisire, attraverso l'unità per il monitoraggio, di cui all'art. 3 della delibera n. 12/01/CIR, i piani esecutivi, predisposti dagli operatori mobili, per l'implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP e di verificarne l'attuazione al fine di assicurare la disponibilità della prestazione secondo il calendario previsto dalla citata delibera;

Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito alle modalità per l'offerta della prestazione di MNP;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) operatore assegnatario (indicato nel provvedimento come operatore «donor»): l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

b) operatore cedente (indicato come operatore «donating»): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore donor e donating coincidono;

c) operatore ricevente (indicato come operatore «recipient»): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;

d) numero portato: il numero del piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero «Mobile Station International ISDN Number» - MSISDN) acquisito dall'operatore «recipient»;

e) accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di «Mobile Number Portability» (MNP);

f) accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che sulla base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla normativa vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di MNP;

g) periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;

h) periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da parte dell'operatore «donating» della richiesta di portabilità e termina con l'attivazione della prestazione;

i) data di attivazione (indicata come data di «cut over»): data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore «recipient» e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore «donating»;

l) operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 con licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per servizi di telefonia vocale (operatore di rete fissa).

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 4/1999/CIR del 7 dicembre 1999.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di portabilità del numero tra le reti degli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito indicata come «Mobile Number Portability» (MNP), così come definita nella delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. La «Mobile Number Portability» non modifica la titolarità dell'operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore «recipient», il numero ritorna a disposizione del «donor», salvo nei casi di portabilità successive.

2. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.

3. Gli operatori mobili, in quanto «donating», adeguano la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano all'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero di evasione ordini.

4. L'autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione di cui al comma precedente alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

5. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.

6. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di «Mobile Number Portability» la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine

di garantire il massimo livello di qualità ai servizi eventualmente offerti attraverso l'utilizzo delle infrastrutture della rete «donor» e di quella «recipient».

7. Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi di numero su numeri portati, l'operatore «recipient» aggiorna tempestivamente la propria banca dati.

8. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento «routing number», definito nella specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.

Art. 4.

Obblighi a carico dell'operatore «donating»

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l'operatore «donating» procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della «Mobile Number Portability» solo se in possesso di tutti i dati necessari ai controlli di cui al successivo art. 9, comma 6, inviati a cura dell'operatore «recipient».

2. Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore «donating» fino alla data di «cut-over», indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

3. L'autorità si riserva di modificare la durata del periodo di realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche che saranno espletate dall'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.

4. In ogni caso l'operatore «donating» garantisce al cliente, fino alla data di «cut-over», la fruibilità del servizio.

5. Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione della fornitura della «Mobile Number Portability» sono riportate nell'accordo quadro.

6. Al momento del passaggio del numero all'operatore «recipient», l'operatore «donating» è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore «recipient» delle prove stesse.

7. L'operatore «donating» comunica all'operatore «recipient» le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.

8. L'operatore «donating» segnala con adeguato anticipo all'autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'autorità n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di MNP.

9. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore «donating» con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Art. 5.

Obblighi a carico dell'operatore «recipient»

1. L'operatore «recipient» richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.

2. L'operatore «recipient» comunica l'acquisizione e la data di cut-over relativa al numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata, prima della data di «cut-over», fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.

3. L'operatore «recipient» invia mensilmente all'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata documentazione che evidenzi dati statistici sui tempi di completamento della procedura di attivazione della prestazione di MNP, il numero di richieste di attivazione avanzate dai clienti, il numero di richieste di attivazione portate a buon fine.

4. L'operatore «recipient» comunica all'operatore «donor» e, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal contratto da parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza del contratto, entro ventiquattro ore dalla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore «recipient», il numero non può essere riassegnato dall'operatore «recipient» e ritorna a disposizione del «donor» per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.

Art. 6.

Obblighi a carico dell'operatore «donor»

1. L'operatore «donor» è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore «recipient», a seguito di accordo con l'operatore «donating».

2. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore «donor» avverte l'operatore «recipient» con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste nell'accordo quadro. L'operatore «donor» e l'operatore «recipient» dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

Art. 7.

Soluzioni tecniche di rete

1. La «Mobile Number Portability» è realizzata attraverso le soluzioni tecniche di rete previste dalla delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.

2. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

Art. 8.

Caratteristiche generali della prestazione

1. La prestazione di «Mobile Number Portability» si applica ai numeri MSISDN associati alle carte «Subscriber Identification Module» (SIM) e ai terminali della rete «Total Access Communication System» (TACS) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore «recipient», i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

2. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete «donor». Non è consentita la portabilità di un numero MSISDN da rete GSM/UMTS a rete TACS.

3. L'operatore «recipient» assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione della rete «recipient».

4. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.

5. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di MNP, l'identità del chiamante («Calling Line Identity» - CLI) trasferita dalla rete «recipient» è quella del numero portato.

6. L'operatore «recipient» offre l'accesso e il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata ai propri clienti con numero portato con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore «donor».

7. I dati relativi al profilo di servizio dell'utente con numero portato non sono trasferiti tra operatori.

8. L'operatore «recipient» assicura al richiedente della prestazione di MNP, all'atto della sottoscrizione del contratto, un'adeguata informativa su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilità del credito residuo.

9. Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

Art. 9.

Modelli di interazione

1. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di «Mobile Number Portability» (MNP). Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) modalità generali di comunicazione delle richieste;

b) condizioni standard di attivazione della prestazione;

c) standard applicabili agli accordi di «Service Level Agreement» (SLA), che includono, tra l'altro, la gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa e il trasferimento dei dati necessari ai fini dell'attivazione della prestazione;

d) procedure relative alle prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria;

e) modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.

2. L'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione dell'accordo quadro.

3. Gli accordi tra operatori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la MNP. Tali accordi prevedono le modalità con le quali regolare almeno i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

a) modalità di comunicazione delle richieste;

b) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

c) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

d) modalità di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell'attivazione della prestazione;

g) procedure relative alle prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria.

4. La manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore «donating» e di instaurare, usufruendo della MNP, un rapporto contrattuale con l'operatore «recipient» è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo all'operatore «recipient», nella quale è indicata la data preferita per l'attivazione stessa. Tale data tiene conto del periodo di realizzazione della prestazione. L'operatore «recipient» verifica l'identità del richiedente secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

5. Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta SIM può richiedere l'attivazione della prestazione di MNP, certificando all'operatore «recipient», secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.

6. L'operatore «recipient» trasmette all'operatore «donating» un ordine di lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico. L'utilizzo delle

modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati:

a) numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;

b) codice fiscale del cliente o, in mancanza di questo, partita IVA;

c) data e ora previste per l'attivazione della prestazione di MNP al cliente;

d) numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);

e) tipo di servizio usufruito nella rete dell'operatore «donating»: pre-pagato oppure post-pagato;

f) tecnologia di servizio usufruita nella rete dell'operatore «donating»: tecnica digitale oppure tecnica analogica.

7. L'operatore «recipient», quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di MNP e della relativa documentazione.

8. L'operatore «donating», al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore recipient, attiva la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

9. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di MNP relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.

10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere rifiutata, annullata o sospesa dall'operatore «donating» nei seguenti casi:

a) richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6, limitatamente al rifiuto;

b) non corrispondenza tra codice fiscale o partita IVA e numero MSISDN, nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;

c) non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente al rifiuto;

d) non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica, limitatamente al rifiuto;

e) disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;

f) disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN, limitatamente al rifiuto;

g) non appartenenza del numero MSISDN all'operatore «donating», limitatamente al rifiuto;

h) ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di MNP per lo stesso MSISDN, limitatamente all'annullamento.

11. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore «donor/donating» e altre eventuali cause che non rientrino tra quelle contemplate nell'accordo quadro costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione della «Mobile Number Portability».

12. In caso di contestazioni, l'operatore «donating» può richiedere all'operatore «recipient» copia del contratto stipulato con il cliente completo della relativa documentazione. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra l'operatore «donating» e l'operatore «recipient» per l'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

14. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della MNP.

Art. 10.

Rete di banche dati

1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete «recipient» è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile.

2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornate la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore «recipient» comunica tempestivamente e comunque entro la data di cut over l'acquisizione del numero oggetto di portabilità.

3. Le banche dati includono almeno l'associazione tra il numero del cliente portato e l'operatore «recipient». Tale associazione è resa disponibile alla autorità giudiziaria.

4. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una banca dati centralizzata, che è realizzata secondo le modalità stabilite dall'Autorità con successiva deliberazione.

Art. 11.

Condizioni relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

1. La soluzione tecnica di «onward routing» si applica alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di MNP non modifica i principi di determinazione dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile di cui alla delibera dell'Autorità n. 338/99 e successive modificazioni.

3. L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore «donor» la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore «donor».

4. Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di «direct routing» alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.

5. A partire dal 30 aprile 2003 l'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore «recipient» la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore «recipient».

6. L'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, verifica i piani di introduzione delle funzionalità di rete intelligente per l'instradamento delle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali e le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria agli utenti delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.

Art. 12.

Criteri di ripartizione dei costi

1. I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore «donating» all'operatore «recipient».

2. Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti dall'operatore «donor» al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l'operatore «recipient» della chiamata diretta ad un numero portato, possono essere addebitati dall'operatore «donor» all'operatore «recipient» solo nella misura corrispondente ad una soluzione tecnica efficiente basata su moderne tecnologie di rete, che consenta la minimizzazione dei costi di instradamento.

3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati saranno stabiliti dall'Autorità con successiva deliberazione.

4. In nessun caso l'operatore «donor/donating» può addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre 2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP, in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e dal presente provvedimento.

2. L'unità per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera 12/01/CIR, verifica l'attuazione dei piani esecutivi di cui al comma 1.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il presidente: CHELI

01A9312

DELIBERAZIONE 7 agosto 2001.

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet. (Deliberazione n. 20/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle «Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999 e successive modifiche;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera 10/00/CIR, «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000» ed, in particolare, l'art. 9, comma 1, punto *d)*;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento dello specifico procedimento inteso a regolamentare l'introduzione di un modello di interconnessione alla rete dell'operatore notificato sull'accesso Telecom Italia, con modalità forfetaria di valorizzazione economica del traffico di accesso alla rete Internet;

Considerato che, in particolare, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente agli effetti sulla concorrenza nel mercato di internet derivanti dall'adozione di un modello di interconnessione forfetario per il traffico internet, generalmente indicato con il nome «FRIACO»;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE LE CONDIZIONI DI OFFERTA PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET

Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla valutazione dell'introduzione di un'offerta di interconnessione forfetaria per il traffico internet, generalmente indicato con il nome «FRIACO», intende acquisire elementi conoscitivi sulle condizioni di offerta per l'accesso ai servizi internet tramite consultazione pubblica.

L'Autorità intende, inoltre, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere le modalità operative ad oggi disponibili per procedere ad un'equa e non discriminatoria valorizzazione del prezzo di un'interconnessione su base forfetaria per il traffico internet, anche alla luce dell'esperienza già condotta in materia in altri Stati della Comunità europea.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa.

Invita:

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc;

i soggetti dotati di autorizzazione generale per l'erogazione di servizi Internet;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta per l'accesso ai servizi internet», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale is. B5 - «Torre Francesco»
80143 NAPOLI

Per semplificare la fase di analisi delle risposte alla consultazione, è gradito l'inoltro anticipato delle stesse, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

1. *Introduzione.*

Dopo il successo della formula Free Internet, che ha consentito il decollo dell'internet di «massa» in Italia, molti operatori hanno manifestato l'esigenza di introdurre delle nuove formule di accesso basate su diverse modalità di pagamento, utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di libera competizione.

In tale ambito, l'obiettivo della presente consultazione è comprendere gli spazi di mercato ed il contesto regolamentare in merito ad «un'offerta forfetaria di accesso ad Internet» in Italia.

Nell'offerta di servizi di accesso ad internet possono essere distinti due attori principali: l'operatore di rete di telecomunicazioni e l'Internet Service Provider (ISP).

Il compito dell'operatore di rete è di consentire la connessione tra l'utente finale del servizio ed il POP *(Point of Presence)* dell'ISP; quest'ultimo provvede a «estendere» il collegamento dell'utente finale verso i Content Service Provider ed in generale verso la rete Internet.

L'apertura della concorrenza sulle reti di telecomunicazioni ha introdotto un terzo attore nel modello descritto. Difatti, avendo l'ISP la possibilità di attestare il proprio POP sulla rete di un qualsiasi operatore licenziatario, le funzionalità inizialmente svolte esclusivamente dall'operatore di rete possono allo stato essere suddivise tra due diversi soggetti: l'operatore d'accesso (ruolo allo stato svolto da Telecom Italia), che provvede a gestire la raccolta del traffico ed il suo trasporto fino ad un punto di consegna prestabilito, e l'operatore di terminazione che provvede invece a trasportare tale traffico fino al POP dell'internet Provider.

In tale modello è possibile individuare almeno tre relazioni commerciali:

1) tra ISP ed utente finale;

2) tra operatore di terminazione ed ISP;

3) tra operatore d'accesso ed operatore di terminazione.

Le caratteristiche di dette relazioni commerciali dipendono tra l'altro dalla tecnologia scelta per il collegamento tra l'utente finale e l'operatore d'accesso (rete telefonica, xDSL, ...).

Nel caso in cui la tecnologia d'accesso utilizzata sia la rete telefonica commutata (accessi *dial-up*), l'offerta rivolta dall'ISP all'utente finale tiene conto sia della struttura dei costi diretti dell'ISP (costi di apparati, banda di collegamento ad internet nazionale ed internazionale, ...) sia di quella dei beni intermedi (traffico sviluppato al punto di consegna tra i due operatori di rete, traffico terminato sul POP, ...).

In altri termini l'utente finale deve sostenere due principali voci di costo: il servizio di collegamento ad internet ed il traffico telefonico.

Allo stato, in analogia al servizio di telefonia vocale, il traffico telefonico di accesso ad internet è prevalentemente addebitato all'utente finale su base minutaria. Come già realizzato in altri Paesi europei, si può ipotizzare una modalità di commercializzazione di tale traffico di accesso ad internet non più su base minutaria ma su base forfetaria.

Con riferimento alle tre relazioni commerciali precedentemente introdotte, l'offerta di accesso ad internet forfetaria può essere, dunque, così differenziata:

offerta forfetaria che l'ISP rivolge all'utente finale (denominata nel seguito offerta *dial-up flat rate* o forfetaria), in cui le due voci di costo traffico telefonico e servizio di collegamento si traducono in un canone unico sostenuto dall'utente indipendentemente dal volume di traffico sviluppato;

offerta forfetaria che l'operatore di terminazione rivolge all'ISP (denominata nel seguito offerta di traffico *end-to-end* forfetaria per ISP), con la quale l'ISP raccoglie il traffico internet dall'operatore di terminazione presso il quale è attestato, con una valorizzazione economica indipendentemente dal volume;

offerta forfetaria che l'operatore di accesso rivolge all'operatore di terminazione (denominata nel seguito offerta FRIACO - *Flat Rate Internet Access Call Origination*) che prevede che il traffico di interconnessione raccolto dall'operatore d'accesso sia valorizzato in maniera forfetaria e indipendentemente dai volumi effettivamente sviluppati.

Obiettivo della consultazione è acquisire elementi utili di valutazione relativamente all'introduzione di una modalità di interconnnessione forfetaria sia come modalità atta a sostenere offerte finali *dial-up* forfetarie sia quale strumento che può consentire lo sviluppo di ulteriori modelli di offerte finali utili allo sviluppo della concorrenza.

2. *L'offerta di accesso ad Internet.*

Nell'attuale scenario di mercato dei servizi di accesso ad internet è possibile identificare le principali tecnologie ad oggi disponibili per il collegamento dell'utente finale alla rete dell'operatore di accesso:

Dial-up: utilizza il canale telefonico per raggiungere il punto di accesso alla rete internet in modalità commutata. I punti terminali del canale telefonico devono essere dotati di modem o di adattatori in funzione della tecnologia utilizzata. Le velocità di trasmissione sono fino a 56 kbit/s nel caso della Rete Telefonica Generale (RTG), 64 kbit/s o 128 kbit/s nel caso ISDN.

xDSL (allo stato ADSL e HDSL): condivide con la rete commutata solo il collegamento terminale verso l'utente, cioè i doppini telefonici. Per la trasmissione utilizza una banda di frequenza diversa da quella fonica e quindi sin dal lato cliente è possibile distinguere il traffico fonico da quello dati diretto a internet. Le velocità di trasmissione sono asimmetriche nel caso di ADSL e simmetriche nel caso HDSL. Sono presenti sul mercato varie offerte caratterizzate da diverse combinazioni di velocità nelle due direzioni. Alcuni esempi sono:

i) accesso fino a 256 Kbit/s in ricezione e 128 Kbit/s in trasmissione;

ii) accesso fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione;

iii) accesso fino a 2 Mbit/sec in ricezione e fino a 640 kbit/sec in trasmissione.

CDN: si utilizzano circuiti dedicati per la trasmissione dei dati fino al POP dell'ISP. La velocità di trasmissione per interfaccia può raggiungere i 155 Mbit/s.

Satellitare: il collegamento tra utente finale ed ISP avviene tramite un satellite e può essere bidirezionale o unidirezionale dal satellite verso il terminale. In quest'ultimo caso per inviare dati e per le richieste di caricamento bisogna fare ricorso ad una diversa modalità di connessione, ad esempio la linea telefonica. Nella direzione dal satellite al terminale si possono avere velocità di trasmissione fino a 45 Mbit/s.

I modelli di commercializzazione delle offerte di accesso ad internet apparsi sul mercato fino ad oggi possono essere ricondotti ad una delle categorie riportate qui di seguito:

gratuito: l'utente accede ad internet in maniera completamente gratuita. Non viene richiesto all'utente di corrispondere né il canone di abbonamento né il traffico telefonico generato dalla connessione ad internet. Tale modalità non è allo stato utilizzata stanti le difficoltà di finanziamento di un sistema totalmente basato sui ricavi derivati dalla pubblicità;

Free Internet: l'utente non corrisponde il canone di abbonamento, ma solamente il traffico telefonico generato per la connessione ad Internet;

abbonamento + traffico telefonico: L'utente corrisponde sia il canone di abbonamento sia il traffico telefonico generato dalla connessione ad Internet;

forfetario (*Flat rate*): L'utente corrisponde esclusivamente un canone di abbonamento che comprende un numero illimitato di minuti di connessione;

semi-forfetario (*Semi-flat*): l'utente corrisponde un canone di abbonamento che gli permette di connettersi senza dovere sostenere alcun onere aggiuntivo, in fasce orarie e/o giorni della settimana prestabiliti. Al di fuori delle fasce orarie prestabilite l'utente corrisponde una tariffa minutaria;

forfetario limitato: l'utente corrisponde un canone di abbonamento che comprende un numero limitato di minuti di connessione, esauriti i quali l'utente dovrà corrispondere una tariffa minutaria o acquistare nuovi minuti di connessione;

abbonamento + traffico a Mbyte: l'utente corrisponde un canone di abbonamento in aggiunta al quale corrisponde un importo proporzionale alla quantità di dati trasmessi.

Lo scenario competitivo del mercato dell'accesso ad internet è attualmente caratterizzato da una prevalenza della modalità di accesso *dial-up*, per la quale sono disponibili numerose modalità commercializzazione, di cui il modello largamente prevalente è quello «*free*».

Nel corso degli ultimi mesi, però, in seguito all'introduzione di una serie di offerte ADSL a prezzo contenuto, rivolte ad un'utenza di tipo residenziale, si è assistito ad una migrazione dell'utenza più esigente verso questa nuova modalità di accesso, per la quale i modelli di commercializzazione sono, allo stato, di tipo forfetario.

Tale fenomeno si sta sviluppando in Italia in uno scenario che vede che il servizio di *Unbundling Local Loop* (ULL) in fase di attuazione, ciò comportando una concorrenza diretta nel mercato dell'accesso, che potrà favorire la discesa dei prezzi e quindi l'ulteriore diffusione della tecnologia ADSL e le relative modalità di accesso ad Internet.

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

q.1) Quale si ritiene sia il mercato di riferimento dell'offerta *dial-up* forfetaria e quale potrebbe essere l'impatto sull'attuale mercato dei servizi internet, con riferimento ai modelli già diffusi quali l'offerta ADSL rivolta al mercato residenziale?

q.2) Quali sono le condizioni che rendono commercialmente sostenibile per un ISP l'offerta ai propri clienti di accesso ad Internet *dial-up* forfetaria?

q.3) Considerata la possibilità che l'introduzione di un modello di commercializzazione forfetario incrementi il tempo di collegamento degli utenti alla rete, si ritiene che il ruolo degli *Application Service Provider* (ASP) e dei *Content Service Provider* (CSP) nel modello di business complessivo dei servizi Internet si modifichi?

q.4) Quali problematiche di fatturazione potrebbe incontrare un ISP nella fornitura di un servizio di accesso *dial-up* forfetaria?

q.5) Si ritiene opportuno definire delle norme che rendano più chiare le condizioni di offerta per i servizi di accesso ad Internet? Se si, di che tipo?

Come risulta da alcuni studi in materia svolti in altri Paesi europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando due fenomeni differenti: da un lato si eliminano i picchi in corrispondenza dell'ora di passaggio dalla fascia *peak* a quella *off-peak* del traffico telefonico; dall'altro gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva («*always on*») anche durante i momenti di non utilizzo del servizio.

q.6) Quali sono le osservazioni in merito ai due fenomeni precedentemente descritti? Quali azioni possono essere messe in atto per evitare/limitare il fenomeno dell'«*always on*»?

q.7) Si prega di fornire, se disponibili, statistiche di traffico *dial-up* in relazione alla diverse modalità di commercializzazione precedentemente descritte.

3. *Il traffico internet nel mercato dell'interconnessione: il modello FRIACO.*

Attualmente, tutte le modalità di valorizzazione del traffico al punto di interconnessione sono minutarie; in particolare, i modelli tecnico-economici di interconnessione tra Telecom Italia e OLO per il traffico *dial-up* sono:

terminazione con fatturazione a carico Telecom Italia: ove Telecom è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare l'OLO per il servizio di terminazione delle chiamate sul POP è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche in capo all'OLO;

raccolta con fatturazione a carico Telecom Italia: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione relativi e per la prestazione di fatturazione e copertura dell'eventuale rischio di insolvenza è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni non geografiche del tipo 848;

raccolta con fatturazione a carico OLO: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione - è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche e l'utente antepone il codice di Carrier Selection dell'OLO ad es. 10XY 6.......

In tutti i modelli descritti il traffico di interconnessione, sia esso in raccolta o in terminazione, viene allo stato tariffato in modalità minutaria.

Il modello di forfetario FRIACO, introduce una nuova modalità di valorizzazione del traffico di interconnessione rivolto a numerazioni per i servizi internet, e può essere considerato come un caso particolare del modello di raccolta.

Il modello FRIACO, come sua caratteristica peculiare, prevede che l'OLO corrisponda un canone mensile per ogni canale di collega-

mento attivato con la rete di Telecom, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in termini di traffico, cioè indipendentemente dai volumi di traffico raccolto dalla rete di accesso.

Per definire correttamente le caratteristiche del modello di interconnessione FRIACO è opportuno tener anche presente che l'infrastruttura di rete utilizzata è stata progettata e realizzata per il servizio telefonico.

Le differenti statistiche di traffico dei collegamenti alla rete internet, influenzate anche dal modello di commercializzazione forfetario, hanno un impatto sulla rete telefonica, che in funzione dell'architettura di rete e del volume del traffico, si può manifestare a diversi livelli della rete stessa (SGU, tra SGU e SGT e tra SGT).

È, altresì, evidente che occorre mantenere alta la qualità del servizio all'utente finale, evitando il verificarsi di situazioni di congestione della rete. A tale scopo possono, peraltro, essere adottati diversi accorgimenti tecnici. Ad esempio, l'introduzione di una specifica numerazione (decade 7) per distinguere il traffico Internet da quello fonico è in tale direzione: è sufficiente analizzare la prima cifra del numero composto per poter distinguere il traffico Internet da quello fonico.

Una volta distinto, il traffico internet può essere trattato nel modo più appropriato, attivando degli opportuni accorgimenti tecnici per limitare gli impatti negativi sulla rete telefonica e massimizzare l'efficienza di rete.

q.8) Quale relazione sussiste tra l'interconnessione FRIACO e le offerte di accesso ad internet *dial-up* forfetarie?

q.9) Il modello FRIACO potrebbe essere utilizzato anche per il traffico di interconnessione relativo ad offerte finali di accesso ad internet non forfetarie? Se sì, con quali vantaggi?

q.10) Quali sono gli impatti in termini di dimensionamento delle reti di fonia conseguenti all'introduzione di un modello di interconnessione FRIACO? Quali potrebbero essere gli eventuali accorgimenti tecnici da introdurre?

q.11) Con riferimento alla struttura di rete di Telecom Italia, a che livello di interconnessione è opportuno prevedere che il traffico FRIACO sia consegnato all'OLO? È necessario prevedere diversi livelli di interconnessione? Se sì, quali e perché?

q.12) Quale si ritiene siano i criteri e l'algoritmo da utilizzare per determinare il valore delle tariffe FRIACO? In particolare, quali dovrebbero essere i parametri di traffico e di costo da utilizzare?

q.13) Si ritiene che gli ISP debbano avere accesso diretto all'offerta FRIACO alle stesse condizioni economiche degli OLO, oppure sia opportuno mantenere l'attuale modello che prevede che le offerte di interconnessione siano rivolte agli operatori licenziatari?

4. *Scenari evolutivi.*

La maggiore diffusione dei servizi di *Unbundling*, l'eventuale introduzione dell'accesso condiviso per il doppino d'utente (*Shared access*), consentiranno agli OLO una maggiore flessibilità per la raccolta del traffico verso Internet.

Ulteriori opportunità verranno offerte dalla possibilità di utilizzare un'interconnessione a livello IP tra ISP/OLO e Telecom, per la consegna del traffico *dial-up* originato sulla rete di fonia.

Infine, occorre considerare le variazioni del mercato Internet derivanti dalla crescente diffusione di sistemi mobili per l'accesso alla rete.

q.14) Quali possono essere gli impatti delle nuove tecnologie sull'architettura di rete tradizionale, con particolare riferimento ai modelli di interconnessione?

q.15) Nello scenario di sviluppo della rete, come si introduce il modello FRIACO e quali potrebbero essere le sue evoluzioni?

È gradito l'invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilità ai terzi della documentazione inviata.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo http://www.agcom.it

01A9313

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 3 aprile 2001.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 721: «Adeguamento sezioni di deflusso fiume Camaiore tra il ponte a mare e la s.s. 1 Aurelia - I lotto». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 2.020.000.000 (€ 1.043.242,94). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/986).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il primo piano del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/926 del 31 agosto 2000 con la quale si è preso atto dei progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 2.470.000.000 (€ 1.275.655,13) con oneri a carico dell'ente attuatore e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 1.867.784.570 (€ 964.630,23);

Visto il decreto dirigenziale n. 7651 del 21 dicembre 2000 con il quale l'ente attuatore integra l'intervento in oggetto di L. 152.215.430 (€ 78.612,71) i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione del piano;

Visto che in data 1° marzo 2001 con nota n. 3002 di protocollo il Genio civile di Lucca, ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 721 per complessive L. 2.020.000.000 (€ 1.043.242,94);

Preso atto come risulta dalla comunicazione *B* del 1° marzo 2001 n. 3002 di protocollo trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che per il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 721: «Adeguamento sezioni di deflusso fiume Camaiore tra il ponte a mare e la s.s. 1 Aurelia - I lotto» di cui ente attuatore è il Genio civile di Lucca per l'importo complessivo di L. 2.020.000.000 (€ 1.043.242,94), approvata con decreto dirigenziale n. 7561 del 21 dicembre 2000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini dei piano, con la prossima rimodulazione del medesimo.

4. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

Firenze, 3 aprile 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A9123

ORDINANZA 4 aprile 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ordinanza commissariale F/692 del 13 luglio 1999. Stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nell'impianto ubicato in località Patanella. Fornitura di mano d'opera e di mezzi d'opera. (Ordinanza n. F/987).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi

attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza n. F/880 del 31 maggio 2000 con cui è stata autorizzata l'utilizzazione della stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna per il deposito delle alghe in deroga al decreto legislativo n. 22/1997;

Considerato che durante la fase di raccolta le alghe, in attesa dello smaltimento definitivo, vengono depositate in una vasca esterna per poi essere stoccate all'interno delle serre e che tali operazioni di raccolta comprendono l'assistenza allo scarico dei mezzi provenienti dalla laguna e l'utilizzazione e gestione di mezzi meccanici idonei allo stoccaggio all'interno delle serre;

Considerato che con ordinanza n. F/919 del 31 luglio 2000 è stato affidato all'ing. Angelo Lupo di Grosseto l'incarico professionale per la valutazione dei rischi e per l'attività di responsabile del servizio protezione e prevenzione per la stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali in località Patanella;

Visto il «Documento sulla sicurezza - valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, indicazione e programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione per il miglioramento dei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni» redatto dall'ing. Lupo;

Vista la relazione tecnica, agli atti dell'ufficio, redatta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, in cui evidenzia la necessità di eseguire le operazioni di assistenza allo scarico dei mezzi provenienti dalla laguna nelle vasche di stoccaggio sia all'interno che all'esterno delle serre e la movimentazione delle alghe durante il periodo di asciugatura da effettuare con idoneo mezzo meccanico secondo quanto indicato nel citato documento di valutazione dei rischi;

Considerato che, oltre alle operazioni di stoccaggio delle biomasse algali è necessario far proseguire le operazioni di sorveglianza dell'impianto, prevedibilmente con un impegno di otto ore di lavoro settimanali, anche mediante sopralluoghi di pulizia e interventi di manutenzione;

Considerato che le sopracitate attività si rendono necessarie fino al 31 dicembre 2001 data di scadenza dell'attuale gestione commissariale;

Vista la stima di spesa quale risulta dalla predetta relazione tecnica per un importo complessivo di L. 293.022.000 (€ 151.333,23) compresa IVA al 20%, fino al 31 dicembre 2001;

Evidenziato che il predetto importo è esclusivamente presunto e che potrà essere determinato in modo esatto solo al termine della gestione dell'impianto in base alle ore effettivamente svolte applicando i prezzi unitari offerti;

Considerato che durante le precedenti stagioni di raccolta le attività relative allo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali sono state svolte dalla ditta Laurenti Marino che si è all'uopo dotata di un mezzo idoneo conforme a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi e ha acquisito una notevole esperienza sui metodi di movimentazione delle biomasse algali, e sui criteri ottimali per l'organizzazione dello spazio all'interno delle serre;

Considerato che dalla valutazione di diversi fattori quali esperienza acquisita nella movimentazione delle biomasse algali e dotazione di mezzi meccanici idonei, è stato ritenuto opportuno richiedere alla ditta Laurenti Marino un preventivo con nota dell'8 marzo 2001, protocollo n. 389;

Viste l'offerta e successiva integrazione presentate dalla ditta Laurenti Marino allegate al presente atto sotto la lettera «*A*», in cui sono inseriti i prezzi unitari relativamente a manodopera, gestione mezzi e trasporti;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto dall'ufficio del commissario in cui, sulla base della relazione tecnica citata, si ritiene opportuno e conveniente accettare il preventivo della ditta Laurenti Marino;

Preso atto che per l'entità dei lavori non è necessario provvedere alla predisposizione del piano di sicurezza nonché della notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996, il tutto come meglio specificato nella citata relazione tecnica;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, di utilizzare la facoltà di deroga di cui il commissario si può avvalere, autorizzando con il presente atto la gestione provvisoria e le attività di sorveglianza della stazione di stoccaggio fino al 31 dicembre 2001 o comunque fino al rilascio della prescritta autorizzazione provinciale;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare il «Documento sulla sicurezza - valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, indicazione e programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione per il miglioramento dei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni» redatto dall'ing. Lupo, allegato al presente atto sotto la lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di affidare alla ditta Laurenti Marino lo svolgimento delle attività relative allo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali presso lo stabilimento sito in località Patanella e alla vigilanza dell'impianto fino al 31 dicembre 2001 per un importo complessivo stimato di L. 293.022.000 (€ 151.333,23) compresa IVA al 20%, salvo conguaglio a consuntivo.

3. Di imputare gli oneri di cui sopra ai finanziamenti stanziati con ordinanze D.P.C. 2975/99 e 3097/2000.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino, all'ing. Angelo Lupo in qualità di responsabile della sicurezza, e alla prefettura di Grosseto e di disporre la pubblicazione per estratto nel bollettino della regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9124

ORDINANZA 4 aprile 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori per la racccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Doppio-turno - seconda fase - prima squadra - laguna di Levante - aprile 2000. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/988).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/849 del 21 aprile 2000 con cui è stata approvata la perizia per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello: doppio turno, seconda fase, prima squadra - laguna di Levante - aprile 2000, si affidavano i lavori alla ditta Laurenti Marino di Grosseto, si incaricavano l'ing. Luca Moretti e il geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del commissario della direzione e contabilità dei lavori nonché della regolare esecuzione;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/939 del 5 ottobre 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - doppio turno, seconda fase, prima squadra laguna di Levante - aprile 2000 e di affidamento dei lavori alla ditta Laurenti Marino di Grosseto;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge redatto in data 26 aprile 2000 dall'ing. Luca Moretti in qualità di direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti;

Visto il contratto tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la ditta Laurenti Marino sottoscritto dalle parti in data 24 maggio 2000;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 13 ottobre 2000 e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal decreto-legge in data 13 ottobre 2000;

Considerato che l'ammontare dei lavori, contabilizzato al netto del conto finale confermato in lire 372.424.333 è inferiore alle somme autorizzate e che il commissario ha liquidato acconti alla Laurenti Marino un importo di L. 351.940.000 (€ 181.761,584) e che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 20.484.333 (€ 10.579,27) oltre IVA al 20%;

Vista la contabilità finale, agli atti dell'ufficio, che contiene i documenti contabili dei lavori;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 13 aprile 2000 dall'ing. Luca Moretti dell'ufficio del commissario in qualità di direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 36.801.972 (€ 19.006,63) a cui si potrà aggiungere un ulteriore risparmio sulle spese tecniche al momento della presentazione della notula del progettista della perizia principale;

Considerato che con ordinanza commissariale F/849 del 21 aprile 2000 approvazione della perizia principale la direzione e contabilità dei lavori e la verifica della regolare esecuzione sono state affidate all'ufficio del commissario per la laguna di Orbetello;

Preso atto che le somme a disposizione dell'amministrazione facenti parte del quadro economico della perizia principale includono anche le spese tecniche per l'importo di L. 26.815.126 relative a progettazione della perizia principale e direzione dei lavori, contabilità, regolare esecuzione e oneri per l' amministrazione;

Considerato che sull'importo dei lavori della perizia principale dovrà essere applicata la percentuale prevista dall'art. 18 della legge n. 109/1994 relativa alla direzione dei lavori e al certificato di regolare esecuzione, corrispondente L. 2.263.245 (€ 116,88) a valere sulle spese tecniche indicate nel quadro economico della perizia;

Preso atto che la giunta regionale Toscana, ha disposto con deliberazione n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione delle somme relative all'1,5% previsto dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto pertanto di incaricare la prefettura di Grosseto di trasferire, per le spese di direzione dei lavori, contabilità e regolare esecuzione, la somma di L. 2.263.245 (€ 116,88) sul capitolo di entrata n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio;

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la dichiarazione del direttore dei lavori che tiene luogo agli avvisi *ad opponendum* e che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla ditta Laurenti Marino per l'importo complessivo di L. 20.484.333 (€ 10.579,27) oltre IVA al 20%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 19 marzo 2001 dall'ing. Luca Moretti in qualità di direttore dei lavori, relativo ai lavori per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello «doppio turno - seconda fase - prima squadra laguna di Levante - aprile 2000».

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Laurenti Marino l'importo a saldo pari a L. 20.484.333 (€ 10.579,27) oltre IVA al 20% come indicato nel certificato di regolare esecuzione.

3. Di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

4. Di prendere atto che la somma di L. 36.801.972 (€ 19.006,63) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Di incaricare la prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 2.263.245 (€ 116,88) sul capitolo di entrata n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/1994.

6. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Laurenti Marino di Grosseto e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Granulokine»

Estratto decreto AIC/UAC/II/ 984 del 24 luglio 2001

Specialità: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» un flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» un flacone iniettabile 1,6 ml;

027772072/M - «30» una siringa preriempita 1 ml 30 mu;

027772084/M - «48» una siringa preriempita 1,6 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/19/1,6,7/W 19,20,21.

Tipo di modifica: richiesta di estensione delle indicazioni e modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Modifiche apportate:

estensione delle indicazioni terapeutiche al fine di includere la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (pbpc) nei donatori sani;

armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito alla procedura di rinnovo (UK/H/19/01/N01),

ed ulteriore modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.4 e 4.8 riguardante isolati casi di rottura splenica in donatori sani.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neupogen»

Estratto decreto AIC/UAC/II/ 985 del 24 luglio 2001

Specialità: NEUPOGEN.

Confezioni:

«30» un flacone, 1 ml, 300 mcg; A.I.C. n. 028216036;

«480» un flacone, 1,6 ml, 480 mcg; A.I.C. n. 028216048;

«30» una siringa preriem., 30 mu/1 ml; A.I.C. n. 028216051;

«48» un flacone, 48 mu/1,6 ml; A.I.C. n. 028216063.

Titolare A.I.C.: Dompè biotec S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/19/1,6,7/W 19,20,21.

Tipo di modifica: richiesta di estensione delle indicazioni e modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Modifiche apportate:

estensione delle indicazioni terapeutiche al fine di includere la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (pbpc) nei donatori sani;

armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito alla procedura di rinnovo (UK/H/19/01/N01),

ed ulteriore modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai parigrafi 4.4 e 4.8 riguardante isolati casi di rottura splenica in donatori sani.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clinimix»

Estratto provvedimento UAC/II/ 986 del 24 luglio 2001

Specialità: CLINIMIX.

Confezioni:

032167013/M - N9G15E 1000 ml +1000 ml;

032167025/M - N9G20E 1000 ml +1000 ml;

032167037/M - N12G20E 1000 ml +1000 ml;

032167049/M - N12G20E 1000 ml +1000 ml;

032167052/M - N14G30E 1000 ml +1000 ml;

032167064/M - N14G30E 1000 ml +1000 ml;

032167076/M - N17G35E 1000 ml +1000 ml;

032167088/M - N17G35E 1000 ml +1000 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0104/001-008/W07 E W9.

Tipo di modifica: modifica del confezionamento e degli stampati.

Modifica apportata: modifica del contenitore della specialità (linee di accesso alla sacca «port tubes» costituite da materiale plastico diverso dal pvc in alternativa alle attuali in pvc) ed ulteriore modifica consistente nella correzione di una serie di errori nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Casello idraulico», in Stienta

Con decreto del direttore generale degli affari generali e del personale del soppresso Ministero dei lavori pubblici, emanato di concerto con il direttore centrale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, in data 16 ottobre 2000, numero 8113, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001 al reg. 1, foglio 367, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Casello idraulico» distinto in catasto del comune di Stienta (Rovigo) al foglio 12, n. 233, per la superficie di mq 566 ed al N.C.E.U. con i mappali 442 e 443, come risulta dall'estratto di mappa rilasciato il 31 agosto 1995 dall'U.T.E. di Rovigo che fa parte integrante del citato decreto.

01A9192

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del signor Robert Mosetti, nato il 30 maggio 1970 a Trieste, residente a Trieste, via Bernardi n. 7, figlio di Mario, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Mozetič» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-360/2001 di data 23 luglio 2001 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto prefettizio n. 11419/1591-29 di data 30 ottobre 1930, con il quale il cognome del signor Ferdinando Mozetič, nato il 24 maggio 1892 a Trieste, nonno del richiedente, venne ridotto nella forma italiana di «Mosetti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898 e con estensione alla moglie Vittoria Zivec ed ai figli Bruno, Mario e Rinaldo;

Il cognome del signor Robert Mosetti è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Mozetič» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991 n. 114.

01A9277

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Essiccatoio cooperativo agricolo di Udine soc. coop. a r.l.», in Mereto di Tomba.

Con deliberazione n. 2495 dd. 27 luglio 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Essiccatoio cooperativo agricolo di Udine soc. coop. a r.l.» con sede in Mereto di Tomba, Trieste, ed ha nominato quale commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il dott. Marcello Comuzzo, con studio in Udine, via Monrupino, 2, e quale vice commissario governativo il dott. Gianluigi D'Orlandi, con studio in Udine, via del Gelso, 34.

01A9314

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651197/10) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77